

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 430

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

dal **Ministro dell'interno**

(MARONI)

e dal **Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali**

(POLI BORTONE)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(DINI)

e col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994,  
n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli in-  
cendi boschivi sul territorio nazionale

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7
Testo del decreto-legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - In concomitanza con l'avvicinarsi della stagione estiva si ripresenta, con la puntuale consuetudine di tutti gli anni, il problema degli incendi boschivi. Pur se istituzionalmente demandata alle Regioni e al Corpo forestale dello Stato, la relativa campagna di prevenzione e di intervento operativo non ha mai potuto fare a meno, per la sua particolare professionalità, della partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che nel 1993 ha effettuato ben 86.000 interventi nel settore.

Al riguardo si fa presente che gli incendi boschivi hanno causato, per il solo anno 1993, la distruzione di oltre 94.000 ettari di terreno boschivo per un danno stimato in oltre 110 miliardi ed una spesa per ripristino di oltre 60 miliardi; inoltre sono stati interessati da incendi altri 65.000 ettari, molti dei quali a coltivazione intensiva, per un danno non esattamente stimato ma certamente molto elevato, tenuto conto dei conseguenti effetti socio-economici.

Le dimensioni crescenti con le quali il fenomeno annualmente si ripresenta, correlate con la scarsità di uomini e mezzi a disposizione del Corpo cui, con sempre maggiore frequenza, viene chiesta la collaborazione con conseguente, costante impegno lungo tutto l'arco dell'estate, hanno evidenziato un sottodimensionamento degli organici e delle strutture al quale si è fatto fronte, sino al decorso anno, con la reiterazione di apposita ordinanza, ormai preclusa legislativamente, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Onde garantire al massimo, nel settore degli incendi boschivi, un'attività operativa a giusto livello da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si rende necessaria un'integrazione immediata dei fondi di bilancio.

Per le esigenze innanzi esposte, con il presente decreto-legge viene prevista, all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di un finanziamento straordinario di lire 30 miliardi in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Tale finanziamento verrà destinato:

1) alla corresponsione di emolumenti ai vigili del fuoco volontari da richiamare, nel numero di 4.000 unità circa per venti giorni in media *pro capite*;

2) all'erogazione di compensi per lavoro straordinario per il personale di ruolo del Corpo, che viene utilizzato ben oltre l'orario di servizio;

3) all'acquisto di mezzi ed attrezzature e alla gestione dei nuclei elicotteri.

Relativamente alla previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2, si fa presente che in alcuni Comandi dei vigili del fuoco, a seguito del blocco degli avanzamenti che risale all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, e nonostante che l'Amministrazione abbia iniziato ad assegnare con procedure concorsuali i profili operativi intermedi essenziali per la composizione delle squadre di soccorso, non si è ancora raggiunto il livello minimo dei «quadri intermedi».

Per ovviare a tale inconveniente, limitatamente alle finalità del presente decreto, viene proposta la norma in questione che fa riferimento all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, operando, per i cennati motivi d'urgenza, in deroga al comma 6 dello stesso articolo 57.

L'articolo 1, comma 2, lettera b), prevede uno stanziamento di lire 30 miliardi indispensabile per sopperire alle esigenze degli interventi istituzionalmente facenti capo al Corpo forestale dello Stato in materia di lotta agli incendi boschivi.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La spesa riguarda la gestione operativa e logistica degli aerei antincendio Canadair, la gestione ed il potenziamento degli elicotteri in dotazione, la gestione dei centri operativi e delle stazioni forestali antincendi boschivi nonché il potenziamento delle strutture e degli equipaggiamenti terrestri.

La spesa concerne anche il reclutamento di «operatori antincendio volontari» da adibire alla lotta agli incendi boschivi; il loro *status* è definito dal successivo articolo 2, comma 2.

L'articolo 1, comma 2, lettera c), prevede una spesa di lire 5 miliardi per gli interventi nelle aree protette e nelle aree ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio di incendi. Questi interventi saranno realizzati d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente, con la programmazione di sistemi di rapida installazione e rilocabilità.

L'articolo 2, comma 2, definisce lo *status* degli operatori antincendio volontari, le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito; detti volontari saranno tuttavia assicurati per i rischi connessi allo svolgimento delle funzioni. Il Corpo forestale dello Stato provvederà alla selezione, alle modalità di impiego, all'equipaggiamento ed alle attrezzature degli operatori antincendio volontari.

All'articolo 3 è introdotto un procedimento sollecitatorio nei confronti delle Regioni per pervenire tempestivamente alla consegna dei lavori di cui alle disposizioni richiamate nell'articolo stesso.

Le Regioni sono tenute ad operare entro il termine di trenta giorni, trascorso il quale infruttuosamente i contributi sono revocati per la parte non utilizzata.

Le somme recuperate affluiranno all'entrata del bilancio dello Stato a cura del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1, comma 2, lettera a)*

Il finanziamento complessivo di 30 miliardi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco concerne:

12 miliardi per il richiamo di vigili del fuoco volontari; l'importo, considerato che un singolo richiamo per 20 giorni ha un costo unitario di circa 3 milioni, comprensivo degli oneri previdenziali, consentirà circa 4.000 richiami da scaglionarsi, secondo un piano prestabilito, nell'arco del periodo 1° luglio-15 settembre 1994;

7 miliardi per l'erogazione di compensi per lavoro straordinario, che si traducono in circa 350.000 ore complessive, pari a 22 ore per ciascuna unità del Corpo (circa 15.000) impiegata nelle regioni considerate a rischio;

11 miliardi per mezzi ed attrezzature e gestione dei nuclei elicotteri. Tale onere è destinato alle seguenti spese:

acquisto n. 32 autopompe serbatoio (prezzo unitario 250 milioni) .....	8.000 milioni
acquisto attrezzature e materiali di caricamento per le autopompe serbatoio (motopompe, autoprotettori, manichette, eccetera) .....	1.000 milioni
acquisto cestelli (secchioni) e pezzi di ricambio nonchè revisioni motori e gestione nucleo elicotteri .	2.000 milioni
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>30 miliardi</b>

*Articolo 1, comma 2, lettera b)*

La somma di lire 30 miliardi, attribuita dall'articolo 1, comma 2, lettera b), afferisce in via principale alle spese necessarie alla gestione operativa e logistica degli aerei anfibi Canadair.

La flotta è costituita da n. 3 aerei di proprietà dell'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da n. 2 aerei CL-215 noleggiati dalla Società italiana servizi aerei mediterranei (SISAM) e da n. 4 di nuovo tipo, con motore turbina CL-415, recentemente acquistati dalla Protezione civile (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2334 dell'8 ottobre 1993) e concessi in uso e in carico al Corpo forestale dello Stato.

L'esercizio finanziario del 1993, in relazione alle dimensioni assunte dal fenomeno degli incendi, ha comportato un fatturato di spesa per la gestione dei 5 Canadair in dotazione di lire 45 miliardi.

Dal prossimo mese di luglio, con l'incremento della flotta aerea di altri 2 aeromobili anfibi di nuovo tipo CL-415, si prevede nel-

l'anno un costo di gestione presumibilmente superiore alla somma stanziata.

La somma messa a disposizione del Corpo forestale dello Stato, per la quota di lire 25 miliardi, verrà utilizzata per far fronte agli oneri contrattuali derivanti dalla gestione Canadair, a completamento delle disponibilità già in bilancio.

Quanto alla residua somma di 5 miliardi circa, l'importo sarà utilizzato per la gestione ed il rischieramento dei 20 elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, per l'esercizio e manutenzione dei mezzi terrestri e per la costituzione di squadre di volontari.

*Articolo 1, comma 2, lettera c). Incendi boschivi nelle aree protette*

Mentre la politica di tutela e salvaguardia delle risorse naturali ha ottenuto il significativo e importante risultato di imporre alla pubblica attenzione la questione ambientale, conseguendo l'ampliamento della superficie protetta nazionale, l'imposizione di vincoli connessi sembra aver reso le aree protette più esposte ai rischi di incendio.

Nel corso del 1993 si sono verificati nei comprensori protetti delle regioni a statuto ordinario 2.294 incendi che hanno percorso complessivamente 32.649 ettari, di cui 18.202 boscati.

L'emergenza incendi verificatasi negli ultimi anni, ed in particolare nel 1993, pone la necessità di adottare specifiche misure di salvaguardia degli ambienti naturali dal fuoco.

Si tratta di provvedimenti di carattere preventivo e di potenziamento dei sistemi di monitoraggio che costituiscono il proseguimento di una strategia di miglioramento dell'efficienza delle strutture preposte alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi, già da tempo perseguita dal Corpo forestale dello Stato.

L'assegnazione di lire 5 miliardi disposta del decreto-legge consente al Corpo forestale dello Stato di estendere nei parchi nazionali e nelle riserve naturali dello Stato gli impianti di telerilevamento per l'avvistamento e la gestione degli incendi boschivi già previsti dai decreti-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

I punti di avvistamento comprendono un sensore all'infrarosso, le unità di telerilevamento, una stazione automatica per la rilevazione dei dati meteorologici, apparecchiature *hardware* e *software* per lo scambio delle informazioni con i centri operativi locali ed un sistema di controllo e diagnostica.

I sistemi automatici di monitoraggio, comando e controllo, da realizzarsi nei parchi nazionali e nelle aree protette, devono avere caratteristiche tecniche conformi a tipologie sperimentate e collaudate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e devono assicurare la piena integrazione con il sistema satellitare «Argo» della Protezione civile.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

*Decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1994.*

**Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare per l'imminente periodo estivo le strutture dell'amministrazione statale impegnate a fronteggiare gli eventuali incendi boschivi nel territorio nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle risorse agricole, alimentari e forestale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Per fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale è autorizzata la complessiva spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1994.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento a quelle derivanti dal richiamo di vigili del fuoco volontari, dall'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ivi compresi i dirigenti, impiegato nella campagna antincendi boschivi, per l'acquisto di mezzi e attrezzature, nonchè per la gestione dei nuclei elicotteri;

b) quanto a lire 30 miliardi, alle esigenze di competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con riferimento alla gestione operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CL-215/415, alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione dei centri operativi e stazioni forestali A.I.B., al potenziamento delle strutture, attrezzature, equipaggiamenti e mezzi terrestri, nonchè al reclutamento di operatori antincendio volontari nelle regioni a statuto ordinario, da distribuire in relazione alla superficie terrestre, alla superficie forestale ed a quella percorsa dal fuoco come media dell'ultimo triennio;

c) quanto a lire 5 miliardi, all'avvio di un piano di rilevamento degli incendi, che sarà realizzato d'intesa tra il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dell'ambiente, mediante sistemi aventi requisiti di rapidità di installazione e di rilocabilità, nell'ambito dei parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree ad elevato naturalistico e culturale a rischio.

## Articolo 2.

1. Ai fini indicati all'articolo 1, comma 2, lettera a), e limitatamente al periodo 1° luglio-15 settembre per assicurare la funzionalità delle squadre operative nei comandi provinciali che presentino nel profilo di capo squadra una carenza di organico superiore alla media nazionale delle vacanze, è consentito il conferimento delle mansioni del predetto profilo con diritto al trattamento economico corrispondente, secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in deroga al comma 6 del medesimo articolo.

2. Agli operatori antincendio volontari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito, verrà garantita, oltre all'equipaggiamento ed alle attrezzature, specifica copertura assicurativa. Con apposito provvedimento il Corpo forestale dello Stato provvede alla selezione ed all'impiego degli operatori forestali antincendio volontari.

## Articolo 3.

1. Le regioni individuate nell'articolo 30-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e nell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che non abbiano ancora provveduto a realizzare gli interventi di cui alle medesime normative, sono tenute a definire gli atti di consegna dei relativi lavori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Trascorso inutilmente tale termine, i contributi di cui alle predette normative sono revocati per la parte non utilizzata. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede ai conseguenti recuperi ed al versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato.

## Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 65 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI - POLI BORTONE -  
DINI - PAGLIARINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI